Le risorse finanziarie derivanti dal PNRR e la necessità di accendere appositi capitoli

Scritto da Interdata Cuzzola | 06/10/2023

Come è noto, in base all'art. 3, comma 3, del d.m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali e i loro organismi e Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, del. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall'Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle Autonomie con delib. n. 2/SEZAUT/2022.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l'Emilia-Romagna, nella delib. n. 149/2023/VSG, depositata lo scorso 3 ottobre, in ossequio a disposto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, "le amministrazioni (...) assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit".

I giudici hanno sottolineato come le amministrazioni, anche tramite l'utilizzo corretto del sistema informatico ReGis, di cui all'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, siano responsabili dell'attuazione dei progetti; difatti detta normativa, al predetto comma, prevede che "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico".

È stato, altresì, rimarcato che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti:

- gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria devono accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall'art. 3, c. 3 del D.M. 11 ottobre 2021;
- è fondamentale una adeguata programmazione degli interventi contemplati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e una loro verifica da parte dell'organo di revisione che, in quanto espressione del principio di sana gestione, ne consentano, attraverso il meccanismo della tracciabilità delle risorse, oggetto di specifico monitoraggio anche di cassa, la loro indefettibile riconduzione alle finalità del Piano anzidetto.